Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 165 DEL 18 GIUGNO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 1° aprile 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977/1987 - 1975/1985 - 1975/1986 e 1976/1986 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 5) Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1986 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'anno 1980; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4859)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni effettuate il 1° aprile 1980 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1977/1988 e 1978/1988 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro): 1) Speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 (Estinzione dei debiti degli enti mutualistici); 2) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 3) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera); 4) Speciali certificati di credito 10 % - 1978/1988 (Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(4860)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Estrazione di obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 % - 1978/1988 » - Avviso di rettifica.

(5918)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1980, n. **247**.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari e ad alloggi per il personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di stabili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari e ad alloggi per il personale, da ripartire in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 23 maggio 1980, n. **248**.

Concessione di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe per il triennio 1979-81.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per il triennio 1979-81, di un contributo annuo ai fondi delle Nazioni Unite per l'Africa Australe nelle misure del controvalore in lire italiane di: dollari 5.000 in favore dell'United Nations Trust Fund for South Africa; dollari 15.000 in favore dell'United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa e dollari 10.000 in favore della United Trust Fund for Namibia.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1979 e 1980, valutato in lire 26 milioni annui, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **249**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione di confini delle diocesi di Matera, Castellaneta, Anglona-Tursi, Cassano Jonio, Policastro, Venosa, Gravina, Andria, Conza, Melfi, Potenza e Marsico, Tricarico, Acerenza, Muro Lucano, Rapolla e dell'abbazia Nullius della SS. Trinità di Cava dei Tirreni.

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi n. 435/65 in data 8 settembre 1976, relativo ad alcune modifiche di confini delle diocesi di Matera, Castellaneta, Anglona-Tursi (ora Tursi-Lagonegro), Cassano Jonio, Policastro, Venosa, Gravina, Andria, Conza, Melfi, Potenza e Marsico, Tricarico, Acerenza, Muro Lucano, Rapolla e dell'abbazia Nullius della SS. Trinità in Cava dei Tirreni.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **250**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria del Rosario, in Parma, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 250. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1977, integrato con due dichiarazioni 11 febbraio e 27 agosto stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria del Rosario, in Parma. Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **251.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa-santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano, in Ostuni.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa-santuario dei SS. Medici Cosma e Damiano, in Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **252.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie S. Germano, in Montjovet, e di S. Pantaleone, in Emarèse.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aosta 1° novembre 1978, integrato con altro decreto in pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Germano, in Montjovet (Aosta), e di S. Pantaleone, in Emarèse (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1980, n. **253.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, in Barbariga.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia nel comune di Barbariga (Brescia) è soppressa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **254.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Pietro principe degli apostoli », in Verona.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Pietro principe degli apostoli », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1979, della somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 che attribuisce alla regione stessa una quota della imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'Isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il Presidente della Regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, n. 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1979 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione dal fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con lettera n. 11054 del 7 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1979, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 427,5 % (quattrocentoventisette e cinque decimi per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1980
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 17

(5862)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1980.

Sostituzione di tre membri effettivi del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio-decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, l'8 ottobre 1970, e successive modificazioni;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, relativo alla nomina dei componenti il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui al suddetto art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, relativa alla corresponsione di gettoni di presenza ai membri di comitati e commissioni;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativo al divieto di corrispondere al personale statale indennità premi, compensi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Viste le proposte pervenute dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dall'Istituto nazionale per il commercio estero in merito alla sostituzione di alcuni membri del comitato;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina del dott. Filippo D'Agostino, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero a membro del comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Filippo D'Agostino, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione del dott. Alfiero Ghelardini, nominato direttore generale delle importazioni ed esportazioni;

Il dott. Giovanni Nasi, direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del citato comitato in sostituzione del dott. Fernando Cantile;

Il dott. Ugo Apreà, dell'Istituto nazionale per il commercio estero è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del suddetto comitato in sostituzione del dott. Mario Lucio Rocchi.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e le relative spese faranno carico al cap. 1092 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1980, ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1980

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1980
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 67

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale della ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), con effetto dal 10 marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1977, 2 giugno 1977, 19 settembre 1977, 31 ottobre 1978 e 19 aprile 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alba Italia, stabilimento di Gravellona Toce (Novara), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5679)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, con effetto dal 31 gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 22 febbraio 1979 e 2 luglio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cartiera di Subiaco, con sede in Roma e stabilimento a Subiaco, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5678)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione unica per la corretta ed omogenea applicazione dell'accordo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con il quale è stata emanata la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla citata legge 10 marzo 1975, n. 70, contenuta nella ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 raggiunta tra la delegazione degli enti stessi e le organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 della predetta ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, con il quale viene prevista la costituzione della commissione unica per la corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme dell'accordo stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1980, con il quale è stata costituita detta commissione;

Vista la nota della Federazione enti pubblici della CISL in data 16 aprile 1980, con la quale il sig. Gori

Moreno è stato designato a rappresentare, in qualità di membro effettivo, la Federazione stessa, in sostituzione del sig. Giovanni Paesani, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Moreno Gori è nominato membro effettivo della commissione unica per la corretta ed omogenea applicazione dell'accordo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, in rappresentanza della CISL, in luogo del sig. Giovanni Paesani, deceduto.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5726)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e con le leggi 12 febbraio 1967, n. 36 e 12 luglio 1967, n. 585, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 15 luglio 1977, con il quale sono stati ricostituiti il comitato speciale e il collegio dei sindaci della Cassa unica per gli assegni familiari;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la quale veniva comunicato il decesso del prof. Salvatore Esposito, membro effettivo del citato comitato in qualità di rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale veniva designato il dott. Giuseppe Sagone in sostituzione del prof. Salvatore Esposito;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Sagone Giuseppe è nominato membro effettivo del comitato speciale per gli assegni familiari in qualità di rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione del prof. Esposito Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5702)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Como-Napoli S.n.C., stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1979 e 17 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 luglio 1979 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Como-Napoli S.n.c., stabilimento di Napoli, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5673)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom, in Leini, stabilimento di Saronno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese);

Visti i decreti ministeriali 4 giugno 1979, 12 novembre 1979, 15 dicembre 1979 e 31 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 gennaio 1979 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leini (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5675)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea, con sede e stabilimento in Ormea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova cartiera di Ormea, con sede legale e stabilimento in Ormea (Cuneo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Ormea, con sede legale e stabilimento in Ormea (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5677)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 31 maggio 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 settembre 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno), è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5671)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art.. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della con-

dizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1978, 26 settembre 1978, 27 settembre 1978, 13 dicembre 1978, 23 febbraio 1979, 21 luglio 1979, 1° ottobre 1979 e 9 gennaio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore economico operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5680)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 19 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 25 settembre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5670)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1980 al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5672)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Visti i decreti ministeriali 31 luglio 1979, 3 dicembre 1979 e 5 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5674)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in liquidazione, in Ruina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in liquidazione, di Ruina (Ferrara).

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 31 luglio 1978, 22 novembre 1978, 3 aprile 1979, 1° agosto 1979, 25 ottobre 1979, 26 ottobre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seim - Stamperia estense industria meccanica, in liquidazione, di Ruina (Ferrara), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5682)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977, 9 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 12 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 15 giugno 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 18 dicembre 1978, 8 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 18 giugno 1979, 27 settembre 1979 e 2 febbraio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5681)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del CNEN;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, con il quale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 933 del 1960 sopra citata, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato per il quinquennio 1977-81;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 10 della legge n. 1240 del 1971 per quanto concerne la composizione, la durata e i compiti affidati al collegio dei revisori dei conti del CNEN;

Vista la lettera di dimissioni del dott. Vincenzo Chiaretti in data 16 novembre 1979;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario nell'organo collegiale di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Pasquale Iannantuono, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare in sostituzione del dott. Vincenzo Chiaretti dimissionario.

Il dott. Iannantuono resterà in carica fino alla scadenza dell'organo collegiale nominato col citato decreto ministeriale 22 aprile 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 14 novembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 31 maggio 1979, 25 settembre 1979, 29 novembre 1979 e 5 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 24 febbraio 1979, 27 marzo 1979, 3 maggio 1979, 10 settembre 1979, 16 novembre 1979 e 14 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 luglio 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Alto Adriatico di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena, Tredozio e Marzeno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 11 dicembre 1979 e 12 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzeno (Ravenna), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5676)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar di Giannesi Clotilde, in Matassino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi azien-

dale della S.p.a. Calzaturificio Co.Ar, con sede in Matassino - Pian di Sco (Arezzo), ora S.a.s. Co.Ar di Giannesi Clotilde, con sede in Matassino;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 15 dicembre 1979 e 17 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 27 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar, con sede in Matassino - Pian di Sco (Arezzo), ora S.a.s. Co.Ar di Giannesi Clotilde, con sede in Matassino, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5866)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar di Giannesi Clotilde, in Matassino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Co.Ar, con sede in Matassino - Pian di Sco (Arezzo), ora S.a.s. Co.Ar di Giannesi Clotilde, con sede in Matassino;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979 e 6 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Co.Ar, con sede in Matassino - Pian di Sco (Arezzo), ora S.a.s. Co.Ar di Giannesi Clotilde, con sede in Matassino, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5867)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1979 al 24 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 24 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1980

Il Ministro: Foschi

(5864)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Texiria con sede e stabilimento in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 agosto 1979 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5865)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo, in Volpiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo 1980 al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1980.

Rideterminazione, per la campagna 1980, di alcuni termini di scadenza stabiliti con il decreto ministeriale 31 marzo 1979 recante disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio del 21 aprile 1970;

Visto il regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulle « Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco greggio »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1075/80 della commissione del 30 aprile 1980 che ha prorogato, per la campagna tabacchicola 1980, i termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1726/70 per la conclusione e la registrazione dei contratti di coltivazione;

Ritenuto necessario rideterminare, altresì, per la stessa campagna tabacchicola, i termini previsti dal decreto ministeriale 31 marzo 1979, per la consegna all'AIMA-tabacco dei contratti di coltivazione, delle dichiarazioni ad essi assimilate e degli atti modificativi dei contratti pluriennali;

Sentito il parere del comitato tecnico nella riunione del 22 maggio 1980;

Decreta:

I termini previsti negli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 31 marzo 1979 di cui in premessa, sono così rideterminati per la campagna tabacchicola 1980:

1) la data limite riferita alla stipulazione del contratto di coltivazione indicata all'art. 5, primo comma, è prorogata al 1° luglio 1980;

2) le date stabilite all'art. 6, primo comma, lettere *a*) e *b*), per la consegna all'AIMA-tabacco dei contratti di coltivazione, delle dichiarazioni ad essi assimilate e

degli atti modificativi dei contratti pluriennali, al fine della prescritta registrazione da effettuarsi entro il 1° agosto 1980, sono tutte prorogate al 15 luglio 1980.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso si applica dal 1° maggio 1980.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(5826)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Visti i decreti ministeriali 20 dicembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979, 18 maggio 1979 e 3 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 10 febbraio 1980;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia, è prolungata fino al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5863)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 246

(5924)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1980 è disposto l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categorie, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 247

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del Tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categorie, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1980
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 248

(5926)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1980.
Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per l'im-

porto di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1980, ad un prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° gennaio 1981, è pari all'8 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente, in regime di capitalizzazione composta, alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore. né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costruzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1981 e l'ultima il 1° luglio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 giugno 1980, a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 giugno 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° luglio 1980, gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1980 ».

Sede l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno-violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1980 valutati in lire 120 miliardi faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quello corrispondente per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1980
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 245

(5927)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1149/80 del Consiglio, del 6 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1893/79 che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Regolamento (CEE) n. 1150/80 del Consiglio, del 6 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 679/80, che stabilisce talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca al largo delle coste occidentali della Groelandia, applicabili alle navi battenti bandiera del Canada o noleggiate da società registrate in Canada.

Regolamento (CEE) n. 1151/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1152/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1153/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1154/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1155/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 1156/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1157/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1158/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1159/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camere d'aria e coperture dei tipi utilizzati per velocipedi, della voce ex 40.11 dela tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1160/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a altre gomme piene o semipiene (compresi i proiettori (flaps) e i tubolari), della voce ex 40.11 della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1161/80 della commissione, del 7 maggio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce 76.02 della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1162/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2300/73 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1163/80 della commissoine, dell'8 maggio 1980, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al ricupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1164/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1165/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/79 recante modalità di applicazione, per la campagna viticola 1979/1980, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1166/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1021/80 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1167/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1168/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1169/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1170/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che modifica il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1171/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1172/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1173/80 della commissione, dell'8 maggio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1082/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dalla Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1174/80 del Consiglio, del 7 maggio 1980, che modifica, per quanto concerne il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

Regolamento (CEE) n. 1175/80 del Consiglio, del 7 maggio 1980, che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1029/80 della commissione, del 25 aprile 1980, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 109 del 28 aprile 1980.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1089/80 della commissione, del 2 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri « Gazzetta Ufficiale » n. L 114 del 3 maggio 1980.

Pubblicati nel n. L 118 *del* 9 *maggio* 1980.

(110/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 maggio 1979. Delimitazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord delle regioni Umbria e Veneto (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visti gli articoli 7 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1977, con la quale è stato individuato un primo elenco dei comuni insufficientemente sviluppati del Centro-Nord;

Vista la propria delibera del 5 dicembre 1979, con la quale sono stati fissati i criteri per una nuova delimitazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord;

Vista la propria delibera del 27 marzo 1980, con la quale, tra l'altro, le regioni Umbria e Veneto sono state invitate a riformulare le proprie proposte in ordine alla nuova delimitazione delle aree insufficientemente sviluppate da individuare nei rispettivi territori con riferimento ai criteri dettati dalla indicata delibera del 5 dicembre 1979;

Vista la proposta della regione Veneto, che può essere accolta in quanto risulta coerente con i criteri di cui sopra;

Vista la proposta della regione Umbria con la quale si chiede:

che i comuni della Valnerina vengano considerati insufficientemente sviluppati indipendentemente dai criteri anzidetti, in quanto colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e pertanto suscettibili di rientrare per analogia nella disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 546/1977 per i comuni terremotati del Friuli;

che vengano dichiarati insufficientemente sviluppati per nuove iniziative e ampliamenti i comuni di Gubbio, Amelia e Todi e, per i soli ampliamenti, il comune di Marsciano;

Considerato che tale ultima proposta eccede i limiti quantitativi fissati dalla delibera del 5 dicembre 1979;

Considerato peraltro che, dal confronto tra tale ultima proposta e quella a suo tempo rinviata alla regione con la citata delibera del 27 marzo 1980, emerge una indicazione di priorità assoluta per Amelia e Gubbio e di priorità relativa per Todi rispetto a Marsciano e che, nel rispetto dei limiti fissati dalla delibera del 5 dicembre 1979, è possibile integrare le aree insufficientemente sviluppate per nuove iniziative e ampliamenti soltanto per i comuni di Gubbio e Amelia e quelle per ampliamenti con il solo comune di Todi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A) Sono individuate come insufficientemente sviluppate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 le aree della regione Veneto come da elenco allegato sub *A*).

B) Sono indicati nell'elenco indicato sub *B*) i comuni del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 febbraio 1961, n. 1427, ai quali, a norma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, sono applicabili le agevolazioni previste per le aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord.

C) Per la regione Umbria, nel confermare le aree definite in data 27 marzo 1980, si precisa che i territori dei comuni della Valnerina (Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sellano, Santa Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera) sono considerati insufficientemente sviluppati in relazione al sisma del 19 settembre 1979.

Sono altresì dichiarati insufficientemente sviluppati per nuove iniziative ed ampliamenti i comuni di Gubbio e Amelia, e per i soli ampliamenti il comune di Todi.

D) Nell'elenco allegato alla deliberazione del 27 marzo 1980 relativa alla individuazione delle aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, vanno apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 3386, regione Lombardia, area 7, deve leggersi: « Provincia di Brescia » anzichè « Provincia di Cremona », per i comuni di Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Longhena, Mairano, Milzano, Offlaga, Pontevico, S. Gervasio, S. Paolo, Verolavecchia (solo ampliamento) e Villachiara;

a pag. 3386, regione Lombardia, area 11, deve leggersi: « Provincia di Mantova » anzichè « Provincia di Cremona » per i comuni di Gazzuolo e Marcaria (solo ampliamento).

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

ALLEGATO sub *A*

REGIONE VENETO

Area 1

Provincia di Belluno:

Agordo
Alano di Piave
Arsiè
Castellavazzo
Cencenighe Agordino
Cesio Maggiore
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
Lamon
La Valle Agordina
Longarone
Pedavena
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Rivamonte Agordino
S. Gregorio nelle Alpi
S. Giustina
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Voltago Agordino
Zoldo Alto

Provincia di Treviso:

Fregona
Sarmede
Vittorio Veneto

Provincia di Vicenza:

Asiago
Campolongo sul Brenta
Cismon del Grappa
Conco
Enego
Foza
Gallio
Lastebasse
Lusiana
Pedemonte
Pove del Grappa
Roana
Rotzo
S. Nazario
Solagna
Valdastico
Valstagna

Provincia di Venezia:

Annone Veneto
Ceggia
Concordia Sagittaria
Fossalta di Piave
Fossalta di Portogruaro
Musile di Piave
Noventa di Piave
Portogruaro

Area 2

S. Donà di Piave
S. Michele al Tagliamento
S. Stino di Livenza
Teglio Veneto
Torre di Mosto

Provincia di Treviso:

Cessalto
Chiarano
Motta di Livenza

Area 3

Provincia di Verona:

Arcole
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi S. Anna
Castagnaro
Cologna Veneta
Legnago
Minerbe
Pressana
Roveredo di Guà
Terrazzo
Veronella
Villa Bartolomea

Provincia di Vicenza:

Agugliaro
Albettone
Asigliano Veneto
Campiglia dei Berici
Noventa Vicentina
Orgiano
Poiana Maggiore
Sossano
Villaga

Provincia di Padova:

Agna
Anguillara Veneta
Arre
Bagnoli di Sopra
Barbona
Boara Pisani
Candiana
Carceri
Cartura
Casale di Scodosia
Castelbaldo
Codevigo
Correzzola
Granze
Masi
Megliadino S. Fidenzio
Megliadino S. Vitale
Merlara
Montagnana
Pernumia
Piacenza d'Adige
Pozzonovo
S. Pietro Viminario
S. Margherita d'Adige
S. Elena
S. Urbano
Tribano
Urbana
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense

Provincia di Venezia:

Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara

ALLEGATO sub *B*

COMUNI DEL POLESINE

Art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427 e art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902

Provincia di Venezia:

Cavarzere
Cona

Provincia di Rovigo:

Adria
Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Bosaro
Calto
Canaro
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnuovo Bariano
Ceneselli
Ceregnano
Contarina
Corbola
Costa di Rovigo
Crespino
Donada
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Frassinelle Polesine
Fratta Polesine
Gaiba
Gavello
Giacciano con Baruchella
Guarda Veneta
Lendinara
Loreo
Lusia
Melara
Occhiobello
Papozze
Pettorazza Grimani
Pincara
Polesella
Pontecchio Polesine
Porto Tolle
Rosolina
Rovigo
Salara
S. Bellino
S. Martino di Venezze
Stienta
Taglio di Po
Trecenta
Villadose
Villamarzana
Villanova del Ghebbo
Villanova Marchesana

Provincia di Ferrara:

Mesola

(5788)

Deliberazione 29 maggio 1980. Ammissione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Manifattura di Valle Brembana S.p.a. alle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge n. 675/77.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al Comitato il compito di accertare la rispondenza dei progetti presentati dalle singole aziende ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI, ai fini dell'ammissione dei progetti stessi alle agevolazioni finanziarie da concedersi sulle disponibilità del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale;

Vista la domanda di concessione delle agevolazioni, presentata dalla Manifattura di Valle Brembana S.p.a., trasmessa, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1979, dall'istituto finanziatore, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diretta ad ottenere, per il progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Zogno (Bergamo), tecnicamente organizzato per la produzione di tessuti di puro cotone, di fibre artificiali e sintetiche, misti e trattati, confezioni per forniture pubbliche, il contributo sull'interesse per i finanziamenti deliberati dall'istituto di credito, nonché il contributo in corrispondenza degli oneri che gravano sull'azienda per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la manodopera femminile;

Considerate le seguenti caratteristiche dell'iniziativa, quali risultano dalla relazione istruttoria condotta dall'istituto finanziatore:

obiettivi del progetto di ristrutturazione: totale sostituzione di 314 telai tradizionali a navetta con 166 telai a getto di aria (a mischia trama) e a pinza (con inserzione a più colori in trama);

tempi di realizzazione: entro il 1980;

occupazione: 594 unità, di cui 256 femminile;

costo del progetto: per investimenti fissi 8.795 milioni e 3.500 milioni per scorte;

finanziamento di cui all'art. 4, primo comma, lettera *b*), deliberato dall'istituto finanziatore: 4.397 milioni pari al 50% degli investimenti fissi previsti, con durata decennale comprensivo del periodo di pre-ammortamento;

stabilimento ubicato in zona montana;

Tenuto conto che il progetto di ristrutturazione appare rispondente al relativo programma finalizzato ed agli indirizzi della politica industriale nonchè alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredate dal parere favorevole del comitato tecnico di cui al quarto comma dell'art. 4 della citata legge n. 675/77;

Delibera:

E' approvato il progetto di ristrutturazione di cui alle premesse che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dal predetto art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento deliberato dall'istituto di credito a medio termine con tasso a carico del mutuatario pari al 40% del tasso di riferimento.

Il contributo in conto interessi, nella stessa misura, è altresì concesso con decorrenza della erogazione del prefinanziamento;

lettera *e*), contributo in corrispondenza degli oneri che gravano sull'azienda per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la manodopera femminile, nella misura del 60% e per la durata di due anni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, sottoponendo in particolare ai controlli di cui all'art. 9 della legge n. 675/77 l'impegno assunto dalla stessa circa il mantenimento dei livelli occupazionali.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5787)

Deliberazione 29 maggio 1980. Determinazione del limite di finanziamento di cui all'art. 12 della legge n. 91/79, sul « Fondo centrale di garanzia ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 12-*bis* della legge 29 marzo 1979, n. 91, modificativo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo alla costituzione del « Fondo centrale di garanzia » presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per le finalità indicate nello stesso articolo;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'anzidetto art. 12-*bis* che demanda al CIPI il compito di determinare i limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del fondo;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato elaborata sulla scorta del parere fornito da Mediocredito centrale;

Delibera:

Il limite di finanziamento, di cui all'art. 12-*bis* della legge 29 marzo 1979, n. 91, è fissato nella misura di lire 600 milioni.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5789)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei segenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 629-FI »: Biondi Alessandro, in Firenze;

« 690-FI » Società Lorenzo Venti, in Firenze.

Provincia di Genova:

« 13-GE »: Drago Armando, in Genova.

(5796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della scuola autonoma di ostetricia di Isernia

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1980, registro n. 48, foglio n. 135, è stata istituita la scuola autonoma di ostetricia di Isernia, posta sotto la vigilanza dell'Università di Roma.

(5884)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « La Municipale », in Torino

Con decreto ministeriale 3 giugno 1980 i poteri conferiti all'avv. Giorgio Torellini, commissario governativo della società cooperativa « La Municipale », con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 3 settembre 1980.

(5883)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 13 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	829,05	829,05	829,10	829,05	829 —	829,05	828,95	829,05	829,05	829,05
Dollaro canadese	722,90	722,90	724,15	722,90	723 —	722,80	723,08	722,90	722,90	722,90
Marco germanico	472,93	472,93	472,60	472,93	472,80	472,90	472,85	472,93	472,93	472,95
Fiorino olandese	430,90	430,90	431 —	430,90	430,85	430,90	430,83	430,90	430,90	430,90
Franco belga	29,507	29,507	29,50	29,507	29,49	29,50	29,502	29,507	29,507	29,50
Franco francese	202,90	202,90	202,45	202,90	202,70	202,90	202,77	202,90	202,90	202,90
Lira sterlina	1944,70	1944,70	1943,90	1944,70	1943,15	1944,60	1945,20	1944,70	1944,70	1944,70
Lira irlandese	1761,30	1761,30	1759 —	1761,30	1759,15	—	1760 —	1761,30	1761,30	—
Corona danese	152,10	152,10	152 —	152,10	152,10	151,10	152,10	152,10	152,10	152,10
Corona norvegese	171,80	171,80	171,70	171,80	171,70	171,80	171,84	171,80	171,80	171,80
Corona svedese	200,34	200,34	200,30	200,34	200,20	200,34	200,35	200,34	200,34	200,35
Franco svizzero	514,32	514,32	514 —	514,32	514 —	514,34	514,87	514,32	514,32	514,35
Scellino austriaco	66,425	66,425	66,40	66,425	66,35	66,42	66,455	66,425	66,425	66,45
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,08	16,90	17,03	16,90	17 —	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,86	11,86	11,87	11,86	11,85	11,86	11,87	11.86	11.86	11,85
Yen giapponese	3,845	3,845	3,8450	3,845	3,847	3,84	3,853	3,845	3,845	3,85

Media dei titoli del 13 giugno 1980

Rendita 5 % 1935	63,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,950
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	84,375
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,850
» » » » 1- 3-1979/81	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	97,600
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	98 —
» » » » 1-10-1979/82	98,300
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,625
» » » 12 % 1-10-1983	93,175
» » » 12 % 1- 1-1984	93,025
» » » 12 % 1- 4-1984	93,200
» » » 12 % 1-10-1984	92,625
» » » 12 % 1-10-1987	92,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1980

Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	722,99
Marco germanico	472,89
Fiorino olandese	430,865
Franco belga	29,505
Franco francese	202,835
Lira sterlina	1944,95
Lira irlandese	1760,65
Corona danese	152,10
Corona norvegese	171,82
Corona svedese	200,345
Franco svizzero	514,595
Scellino austriaco	66,44
Escudo portoghese	16,95
Peseta spagnola	11,865
Yen giapponese	3,849

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a posti di operaio appartenente al ruolo dei servizi generali

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati ad assunzioni dirette di appartenenti alle categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1980, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84 e 28 febbraio 1980 in corso di registrazione, con i quali l'Amministrazione dei lavori pubblici è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di trentatre operai specializzati (1ª categoria) e trentotto operai qualificati (2ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti addetti ai servizi generali;
Considerato che dodici posti di 1ª categoria e quattordici posti di 2ª categoria sono stati utilizzati, ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, per l'assunzione di altrettanti idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 25 maggio 1979, n. 3943;
Ritenuto pertanto che possono essere messi a concorso sette posti di operaio specializzato (1ª categoria) e quattordici posti di operaio qualificato (2ª categoria);
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sul servizio di leva in base al quale il 5% dei posti messi a concorso è da riservare ai candidati idonei militari volontari di leva, pari ad un posto di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per ventuno posti di operaio permanente in prova nel ruolo dei servizi generali del Ministero dei lavori pubblici per le categorie, le qualifiche di mestiere ed il numero dei posti per ciascuna di esse qui di seguito indicati, da assegnare alla sede centrale e agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici:

A) 1ª categoria - posti sette, così suddivisi:

1) Maestro monotipista tastierista - sede centrale	posti	2
2) Maestro falegname - sede centrale .	»	2
3) Elettricista circuitista elettrico specializzato - sede centrale	»	2
4) Maestro meccanico - sede centrale .	»	1
Totale .	»	7

B) 2ª categoria - posti quattordici, così suddivisi:

1) Capo guardiano - uffici periferici .	posti	11
2) Meccanico - sede centrale .	»	1
3) Guardarobiere - sede centrale .	»	2
Totale . .	»	14

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato;

c) essere in possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere in possesso della buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato, dovranno pervenire a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV Operai - Porta Pia - Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare il possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 2 del presente decreto, i titoli che attestano il diritto all'elevazione del limite massimo di età, il domicilio o il recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che concorrono per la qualifica di mestiere di capo guardiano (2ª categoria) dovranno dichiarare di essere in possesso di patente di guida «B» o superiore; in ogni caso la patente dovrà essere stata conseguita in data precedente a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Dalle domande dovrà risultare altresì il mestiere per cui gli aspiranti intendono concorrere. La partecipazione al concorso è ammessa relativamente ad un solo mestiere, pena l'esclusione dal concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti dello Stato e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandato con avviso di ricevimento al Ministero, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero mentre, per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno altresì esclusi dal concorso i candidati le cui domande non contengano le indicazioni di cui agli articoli precedenti circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate negli schemi allegati al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per ognuno dei mestieri previsti dal concorso.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso per la nomina ad operaio specializzato e qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o ad esperimento pratico.

I candidati che concorrono per la qualifica di mestiere di maestro meccanico (1ª categoria) dovranno essere in grado di effettuare riparazioni di autovetture.

I candidati che concorrono per la qualifica di mestiere di meccanico (2ª categoria) dovranno essere in grado di effettuare riparazioni di macchine da scrivere.

Le prove di esame avranno luogo presso la sede del Ministero Porta Pia - Roma, dal 15 ottobre 1980 in poi secondo un calendario che sarà successivamente stabilito sulla base del numero dei concorrenti.

Art. 7.

I candidati cui sarà data tempestiva comunicazione della data di convocazione devono presentarsi alle prove muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica. I candidati per il mestiere di capo guardiano dovranno esibire, con esclusione di ogni altro documento di riconoscimento, la patente di guida secondo quanto indicato all'art. 3 del presente bando di concorso, pena l'esclusione dalla prova di esame;

7) passaporto.

Le prove di esame saranno eseguite sotto la vigilanza diretta della commissione la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito espresso in decimi in base alle capacità, alla attitudine ed al rendimento e formando fra di essi una graduatoria.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti che abbiano conseguito un punteggio non inferiore ai 6/10.

Art. 8.

Le graduatorie di merito, formate dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno approvate previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali Divisione IV Operai - Porta Pia - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) titolo di studio: diploma originale della licenza elementare o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato in qualità di operaio dello Stato. I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro. Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) i titoli che attestano il diritto alla elevazione del limite massimo di età. Non si terrà conto dei titoli che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;

8) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio) ovvero il certificato di esito di leva (per riformati o rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciato dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il certificato medico ed i titoli di cui al n. 7).

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale a termine di produzione.

L'amministrazione ha la facoltà, tuttavia, di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di trenta giorni suindicato, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'amministrazione potrà, inoltre, concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione di documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi e ad essi verrà corrisposto lo stipendio previsto nella qualifica iniziale degli operai di ruolo.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati di ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto.

Art. 12.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n. 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 325

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione operai - Porta Pia - ROMA

Il sottoscritto . . nato a .
(provincia di . .) residente in .
(provincia di . .) via .
n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sette posti di operaio specializzato (1ª categoria) e quattordici posti di operaio qualificato (2ª categoria), da assumere nel ruolo organico dei servizi generali del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto ministeriale 12 maggio 1980, n. 3882, per la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici e per la qualifica di mestiere di .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) conseguito presso . . il . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere in possesso dei seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (6);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . ,

l) di impegnarsi, in caso di nomina, a permanere nella sede di assegnazione per almeno cinque anni.

Data, .

Firma (autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate comunicazioni

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando di concorso, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario); la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Indicare, in primo luogo, il possesso del titolo specifico richiesto per concorrere alle varie qualifiche di mestiere, quindi, gli eventuali altri attestati.

ALLEGATO B

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello).

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita . . . .
Luogo di nascita . . . .
Titolo di studio:

1) licenza elementare . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Idoneità concorsi per esami (indicare quali) . . . . .
Idoneità concorsi per titoli ed esami (indicare quali) . . .
Servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .

Servizio presso altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . mesi . . . . giorni . . . .
(indicare presso quali amministrazioni) . . . .

Diplomi di specializzazione professionale:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

(5608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo presso l'Istituto elettrotecnico nazionale «G. Ferraris» di Torino.

Si informa che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore in prova del ruolo amministrativo, bandito dall'Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris, corso Massimo D'Azeglio n. 42, 10125 Torino e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 18 luglio 1979.

Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere le copie integrali del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

(5799)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione all'Accademia di sanità militare interforze, nucleo Aeronautica, anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1979, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di cinquantadue allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1979, registro n. 14 Difesa, foglio n. 270;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1979, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1979, registro n. 33 Difesa, foglio n. 162;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Grieco Giancarlo	punti	27,125
2) Izzo Simeone Armando	»	24,708
3) Natale Andrea	»	24,000
4) Salvati Gaetano	»	23,166
5) Meloni Paolo	»	23,041
6) Scialpi Giovanni	»	23,000
7) Bartoli Walter	»	22,500
8) Pizzorusso Massimo, nato l'8 agosto 1960 .	»	22,166
9) Granata Marco, nato il 19 settembre 1960 .	»	22,166
10) Croce Massimo, nato il 13 dicembre 1960 .	»	22,000
11) Bindo Pasquale, nato il 23 settembre 1961 .	»	22,000
12) Biferno Giuseppe Simeone	»	21,916
13) Sadutto Antonio, nato il 4 giugno 1959 .	»	21,750
14) Quaratino Giovanni, nato il 19 marzo 1961 .	»	21,750
15) Monteduro Giuseppe .	»	21,000
16) Fedele Luigi, orfano di caduto per servizio	»	20,000
17) Morabito Domenico	»	20,000
18) Ventresca Manfredi	»	19,916
19) Cardi Giuseppe	»	19,625
20) Letizia Giuseppe .	»	18,833
21) Sancilio Michele, nato il 5 settembre 1959 .	»	18,000
22) Baldi Maurizio, nato l'8 settembre 1960 .	»	18,000

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 238

(5800)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo.

Gobio Casali Luigi, nato a Milano il 23 novembre 1938 .	punti	100	su 100
Bernasconi Sergio, nato a Brescia il 12 novembre 1943 .	»	95	»
Di Matteo Michele, nato a Civitella del Tronto il 18 ottobre 1943	»	95	»
Giaretto Giovanni, nato ad Asti il 28 giugno 1941	»	94	»
Visci Giovanni Francesco, nato ad Avezzano il 5 gennaio 1944	»	94	»
Bianchi Elena, nata a Pavia il 17 marzo 1943	»	92	»
Bruno Rosario, nato a Ragusa il 28 gennaio 1928	»	92	»
Paolone Giuseppe, nato a Rotello il 16 ottobre 1938 .	»	92	»
Bini Piero, nato a Novara il 24 gennaio 1936	punti	90	su 100
Chiccoli Carla, nata a Ferrara il 14 febbraio 1943	»	90	»
Fresia Angela Francesca, nata a Genova il 15 settembre 1940	»	90	»
Giliberti Paolo, nato a Polla il 26 marzo 1945	»	90	»
Ottaviani Andrea, nato a Milano il 23 gennaio 1939	»	90	»
Tomassetti Gianfranco, nato a Cantiano il 19 luglio 1941	»	89	»
Daniele Sebastiano, nato a Laureana Cilento l'8 luglio 1944	»	88	»
Nasca Giuseppe, nato a Termini Imerese il 24 settembre 1936	»	88	»
Pavesi Giulio, nato a Montese il 13 novembre 1942 .	»	88	»
Sabatini Eliseo, nato a Spoleto il 29 novembre 1940 .	»	88	»
Scianaro Lucio, nato a Fasano il 21 gennaio 1943	»	88	»
Lombardi Sergio, nato a Russi il 14 agosto 1940	»	86	»
Tondo Umberto Maria, nata a Luino il 16 luglio 1940	»	86	»
De Gobbi Sergio, nato a Borgosesia l'8 luglio 1939	»	84	»
D'Urbino Giordano, nato a Milano il 26 novembre 1931 .	»	84	»
Gasparoni Mariaclara, nata a Udine il 13 novembre 1942 .	»	84	»
Bini Alessandro, nato a Empoli il 10 maggio 1940 .	»	83	»
Colombo Angelo, nato a S. Giorgio su Legnano il 18 dicembre 1940	»	83	»
Gabriele Samuele, nato a Scigliano il 12 agosto 1943 .	»	82	»
Gullo Antonino, nato a Palermo il 6 luglio 1933	»	82	»
Lovetti Maria, nata a Messina il 29 ottobre 1928	»	82	»
Pennacino Giorgio, nato a Torino il 20 maggio 1937 .	»	81	»
Bonanno Pasquale Francesco, nato a Villapiana il 6 maggio 1939 .	»	80	»
Guidace Giuseppe, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 1° settembre 1938	»	80	»
Mancuso Antonio, nato a Cosenza il 19 novembre 1941 .	»	80	»
Pinto Luciano, nato a Napoli il 18 gennaio 1939	»	80	»
Baravalle Nervo Andreina, nata a Torino il 15 febbraio 1942 .	»	78	»
Chessa Ricotti Giovanna, nata a Nuoro il 5 settembre 1936 .	»	78	»
Don Luigi, nato a Ventotene il 27 gennaio 1943	»	78	»
Gazzabin Francesco, nato a Lecce l'11 ottobre 1937 .	»	78	»
Latorre Filippo, nato a Carbonara di Bari il 27 settembre 1931	»	78	»
Negro Floriano, nato a Lecce il 1° aprile 1932	»	78	»
Provenzani Carlo, nato a Palma di Montechiaro il 12 marzo 1936 .	»	78	»
Ricci Carlo, nato a Roma il 27 settembre 1943 .	»	78	»
Rinaldi Giuseppe, nato a Foggia il 31 marzo 1939	»	78	»
Rossi Renzo, nato a Terni il 22 ottobre 1930	»	78	»
Sallusto Paolo, nato a Nola il 19 settembre 1938	»	78	»
Tofani Sebastiano, nato a Montelupo il 9 ottobre 1937	»	78	»
Vignolo Luigi, nato a Genova il 20 agosto 1931	»	78	»
Baroni Maria, nata a Castelnuovo Monti il 16 maggio 1943 .	»	77	»
Capizzi Maurizio, nato a Riva del Garda il 21 gennaio 1942	»	77	»
Cataldo Francesco, nato a Palermo il 7 agosto 1944	»	77	»
Amendola Ferdinando, nato a Bari il 15 marzo 1942	»	76	»
Barbante Spartaco, nato a Sulmona il 21 aprile 1931	»	76	»
Bono Francesco, nato a Misilmeri il 27 agosto 1937 .	»	76	»
Marchetti Maria Antonietta, nata a Bonorva il 23 marzo 1944 .	»	76	»
Saggioro Giovanni Battista, nato a Badia Polesine il 20 maggio 1931 .	»	76	»
Siliprandi Nanda, nata a Reggio Emilia il 9 dicembre 1943	»	76	»

Sizia Carlo, nato a Bubbio il 14 marzo 1942 punti 76 su 100
Terzoli Severina, nata a Milano il 18 luglio 1933 » 76 »
Crisponi Giangiorgio, nato a Cagliari l'11 febbraio 1941 » 75 »
Diamantini Giancarlo, nato a Foligno il 15 novembre 1942 » 75 »
Madeo Eugenio Alfredo Francesco, nato a Crosia il 30 novembre 1943 . » 75 »
Miano Crescenzo, nato ad Agropoli il 16 novembre 1939 . » 75 »
Venuti Salvatore, nato a Palermo il 21 novembre 1924 » 75 »
Andria Corrado, nato a Cagliari il 13 luglio 1942 » 74 »
Barra Vittore, nato a Bonorva il 6 maggio 1943 » 74 »
Brutti Rodolfo, nato a Milano il 29 maggio 1942 » 74 »
Caocci Luigi, nato a Cagliari il 1° aprile 1940 » 74 »
Carrus Mariella, nata a Borore il 20 giugno 1938 » 74 »
D'Apuzzo Alfonso, nato a Gragnano il 26 luglio 1941 » 74 »
De Bernardi Armando, nato a Riccione il 29 maggio 1940 . » 74 »
Di Turi Franco, nato ad Acquaformosa il 17 agosto 1935 » 74 »
Focilli Luciano, nato ad Ascea il 18 luglio 1938 . » 74 »
Garbini Adriana, nata a Bolzano il 24 marzo 1938 » 74 »
Graziano Leonardo, nato a Rossano Calabro il 13 febbraio 1943 » 74 »
Malfitana Antonino Maria, nato a Novara il 3 novembre 1930 . » 74 »
Negro Giuseppe, nato ad Udine il 13 dicembre 1941 » 74 »
Pietrarossa Nicolantonio, nato a Carbonara di Bari l'8 novembre 1932 » 74 »
Racanelli Francesco, nato a Sannicandro di Bari l'8 maggio 1926 . » 74 »
Vecchiarelli Alessandro, nato a Roma il 17 gennaio 1926 » 74 »
Vendemiati Antonio, nato a Campobasso il 12 dicembre 1940 » 74 »
Arzuffi Franco, nato a Roma il 20 giugno 1940 » 73 »
Bellu Lino, nato a Luras il 12 luglio 1943 . » 73 »
De Bartolo Serafino, nato a Marano Marchesato il 30 agosto 1942 » 73 »
Figus Maria Adriana, nata a Turri il 15 maggio 1941 » 73 »
Minutoli Giacomo, nato a Latina il 21 marzo 1938 » 73 »
Palazzi Carlo, nato a Napoli il 1° aprile 1938 . » 73 »
Totaro Lucia, nata a Monte S. Angelo il 21 aprile 1938 » 73 »
Baldassi Mario, nato a Monterotondo il 22 marzo 1935 . » 72 »
Cannizzaro Vincenzo, nato a Canicattì il 29 settembre 1940 . » 72 »
Chiumento Felice, nato a Serre il 14 giugno 1939 » 72 »
Greco Pasqualino, nato a Biancavilla il 12 settembre 1943 » 72 »
Lafleur Giacinta, nata a Ghiffa il 24 maggio 1936 » 72 »
Magri Biagio, nato a Napoli il 4 aprile 1927 . » 72 »
Martini Carla, nata a Genova il 14 febbraio 1932 » 72 »
Montanarini Giorgio, nato a Traversetolo l'8 novembre 1942 » 72 »
Ottolenghi Anna, nata a Sassari il 6 novembre 1942 » 72 »
Pellegrino Leonardo, nato a Monte S. Angelo il 4 ottobre 1940 . » 72 »
Perfetto Vincenzo, nato a Cusano Mutri il 2 luglio 1934 » 72 »
Pistolesi Sandro, nato a Marino il 19 ottobre 1942 » 72 »
Randazzo Saverio, nato a Partinico il 16 maggio 1930 . » 72 »
Rapisarda Salvatore, nato a Gioia del Colle il 21 luglio 1942 . . . » 72 »
Ricci Angela, nata a Salerno il 25 giugno 1941 . » 72 »
Stomeo Chiara, nata a Castiglione dei Greci il 24 dicembre 1942 . » 72 »
Telese Ciro, nato a Torre Annunziata il 15 maggio 1939 . » 72 »
Agnello Domenico, nato a Polizzi Generosa il 28 ottobre 1938 . . . . . . » 71 »
Caligiuri Maria, nata a Catanzaro il 1° febbraio 1941 . . . . punti 70 su 100
Calò Ruggiero, nato a Barletta il 26 settembre 1928 . . . . » 70 »
D'Amico Sebastiano, nato ad Avola il 26 marzo 1940 . . . . » 70 »
D'Asero Giuseppe, nato a Biancavilla l'11 dicembre 1937 . . . . » 70 »
Di Meo Antonio, nato a Pozzilli il 24 luglio 1941 » 70 »
Franco Giacinto, nato a Tripoli il 2 febbraio 1941 . . . . » 70 »
Gaetti Maria Teresa, nata a Morro d'Alba il 17 novembre 1943 . . . . . . » 70 »
Gallinaro Tommaso, nato a Gaeta il 15 ottobre 1931 . . . . » 70 »
Iacovoni Roberto, nato a Roma il 31 gennaio 1936 . . . . » 70 »
Ilardo Santa, nata a Messina il 6 agosto 1942 . » 70 »
Luca Francesco, nato a Maletto il 12 dicembre 1939 . . . . » 70 »
Netti Saverio, nato a Gioia del Colle l'8 aprile 1935 . . . . » 70 »
Pavoni Nereo, nato ad Affi il 2 agosto 1931 . » 70 »
Ribacchi Roberto, nato a Roma il 4 novembre 1939 . . . . » 70 »
Saracino Antonio, nato a S. Marco Lamis l'8 gennaio 1931 . . . . » 70 »
Senter Silvana, nata a Bosentino di Virolo Vattaro il 3 ottobre 1943 . . . . . » 70 »
Tiralosi Gesualdo, nato a Vizzini il 23 gennaio 1925 . . . . » 70 »
Traina Francesco, nato ad Agrigento il 12 maggio 1938 . . . . » 70 »
Visco Giancarlo, nato a Verona il 17 marzo 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5397)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Prada Alberto, nato a Milano il 1° giugno 1947 punti 98 su 100
Colombo Edoardo, nato a Monza l'8 novembre 1947 . . . . » 96 »
Meloni Mario, nato a Calangianus il 31 maggio 1946 . . . . » 96 »
D'Imperio Nicola, nato ad Aliano il 29 agosto 1948 . . . . » 95 »
Filippazzo Maria Gabriella, nata a Castellammare del Golfo il 2 aprile 1947 . . . » 95 »
Perini Mario, nato a Fiume il 1° febbraio 1944 » 94 »
Saggioro Alfredo, nato a Legnago il 14 agosto 1947 . . . . » 92 »
Tiribelli Claudio, nato a Mestre il 6 ottobre 1946 » 92 »
Rizzetto Mario, nato a Padova il 4 giugno 1945 » 90 »
Schipsi Euclide, nata a Torino di Sangro il 26 settembre 1946 . . . . . . » 90 »
Suriano Giacomo, nato a Roma il 5 aprile 1943 » 90 »
Lanzini Alberto, nato a Brescia il 17 maggio 1945 . . . . » 88 »

Sarti Franco, nato a Bologna il 27 giugno 1946	punti 88	su 100
Pinzello Giovambattista, nato a Giarre il 25 febbraio 1948	» 87	»
Sebastiani Paolo, nato a Genova il 31 maggio 1946	» 86	»
Falsone Giuseppe, nato a Palma di Montechiaro il 19 agosto 1944	» 83	»
Kock Maurizio, nato a Roma il 30 aprile 1948	» 80	»
Catalano Filippo, nato a Reggio Calabria il 30 marzo 1946	» 78	»
Dalla Villa Walter, nato a Costa di Rovigo il 15 novembre 1944	» 75	»
Franzè Angelo, nato a Roma il 23 marzo 1948	» 75	»
Giaccari Stelio, nato a Lecce il 1° giugno 1948	» 75	»
Giunta Paolo, nato a Tortona il 17 settembre 1943	» 75	»
Campanella Stefano, nato a Roma il 14 aprile 1948	» 74	»
Gullini Sergio, nato a Ferrara il 2 maggio 1946	» 74	»
Carretti Corrado, nato a Noto il 31 agosto 1943	» 70	»
Chiaramonte Maria, nata a Verona il 15 maggio 1946	» 70	»
Cioffi Raffaele, nato a Pizzo il 3 febbraio 1948	» 70	»
Dominici Anna, nata a Tivoli il 15 marzo 1947	» 70	»
Fratalocchi Alessandro, nato a Padova il 9 novembre 1945	» 70	»
Micalizzi Aldo Luciano, nato a Siracusa il 5 novembre 1947	» 70	»
Pennacchia Agostino, nato a Potenza il 18 giugno 1947	» 70	»
Ranaldi Giovanni, nato a Fontanaliri il 21 luglio 1947	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5399)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Russo Antonio, nato a Casoria il 27 agosto 1943	punti 95	su 100
Rosati Maurizio, nato a Roma il 27 giugno 1947	» 94	»
D'Ambrosio Ennio, nato a Manfredonia il 26 gennaio 1947	» 91	»
Alberto Antonino, nato a Barcellona P.G. l'11 gennaio 1945	» 90	»
Della Rocca Giovanni, nato a Napoli il 23 ottobre 1946	» 90	»
De Tommaso Giuseppe, nato a Lucera il 17 dicembre 1946	» 90	»
Di Cioccio Luigi, nato a Castrocielo il 26 gennaio 1948	» 90	»
Salvador Luigi, nato a Piovene Rocchette il 7 settembre 1946	» 90	»
Stringari Bruno, nato a Tassullo il 3 settembre 1945	» 87	»
Bertoncelli Roberto, nato a Bologna il 7 dicembre 1946	» 86	»
Apuzzo Alberto, nato a Bolzano il 13 giugno 1947	» 85	»
Cadelo Massimo, nato a Prato il 16 novembre 1947	» 84	»
Spalluto Adriano, nato a Urbino l'8 maggio 1944	punti 84	su 100
Della Marchina Maurizio, nato a Rimini il 31 ottobre 1946	» 82	»
Gasparini Casari Mario, nato a Modena il 9 febbraio 1946	» 82	»
Panzieri Enzo, nato a Monteciccardo il 14 settembre 1947	» 80	»
Bentivogli Marisa, nata a Bologna il 16 marzo 1948	» 78	»
Ciarimboli Mario, nato a Mercogliano il 10 luglio 1947	» 78	»
Ranaldi Giovanni, nato a Fontanaliri il 21 luglio 1947	» 78	»
Ferretti Piergiorgio, nato a Parma l'8 maggio 1947	» 76	»
Bernava Bruno, nato a Udine il 1° dicembre 1943	» 75	»
Bertolone Gianpiero, nato a Casale Monferrato il 27 febbraio 1946	» 75	»
Mariani Cerati Daniela, nata a Novellara il 9 marzo 1947	» 75	»
Sambo Walter, nato a Gorizia il 28 ottobre 1945	» 75	»
Contini Stefano, nato a Roma il 18 giugno 1946	» 74	»
Di Cesare Franco, nato a Termoli il 18 ottobre 1946	» 74	»
Ziviello Aurelio Carlo Carmelo, nato a Montella il 4 novembre 1943	» 74	»
Zaccaria Ettore, nato a Trieste il 14 novembre 1942	» 73	»
Sanesi Piero, nato a Prato il 7 ottobre 1940	» 71	»
Crivellaro Roberto, nato a Verona il 17 febbraio 1941	» 70	»
Maffettone Paolino, nato a Palma Campania l'8 novembre 1945	» 70	»
Schiavon Sebastiano, nato a Padova il 16 aprile 1947	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5400)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Carmelo Ragusa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa Rosa D'Andrea, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominata presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del dott. Carmelo Ragusa, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 254

(5763)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di geriatria;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di neuroradiologia;

un posto di aiuto di medicina nucleare;

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di nefrologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di fisiochinesiterapia;

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(1988/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria in Cassano d'Adda (Milano).

(1976/S)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

(2011/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra addetto al servizio di accettazione e astanteria;

un posto di primario pediatra addetto alla divisione di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1984/S)

OSPEDALE DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente alla divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(1987/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente, dell'istituto di patologia chirurgica;

un posto di assistente dei servizi di analisi chimico-cliniche e microbiologia - Laboratorio di chimica clinica e di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(2012/S)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(2016/S)

OSPEDALE CIVILE « C. EPPI » DI PORTOMAGGIORE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(1983/S)

OSPEDALE DI MINTURNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minturno (Latina).

(1981/S)

OSPEDALE CIVILE DI AURONZO DI CADORE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dela divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Auronzo di Cadore (Belluno).

(1982/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dela divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(2005/S)

OSPEDALE « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(2006/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2007/S)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(2008/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Modena.

(2009/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1989/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di odontostomatologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(1990/S)

OSPEDALE « RONZONI - PRINCIPESSA JOLANDA - S. PAOLO » DI MILANO

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a quattro posti di assistente della divisione di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(1980/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso ad un posto di assistente del centro tumori aggregato al servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro tumori, aggregato al servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2017/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Revoca del concorso ad un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione 22 maggio 1980, n. 166, esecutiva ai sensi di legge ed in relazione al disposto dell'art. 24-*ter* della legge n. 33/1980, è revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 30 ottobre 1979.

(2018/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801650)